

Il profilo professionale del bibliotecario

RAFFAELE DE MAGISTRIS
AIB – Commissione di attestazione

Confesso: sono metereopatico. Ieri è stata una gran bella giornata, oggi mi sento veramente di buon umore. Quindi da me non ascolterete assolutamente nulla che riguardi gli effetti nefasti della crisi, della quale molti di voi probabilmente sanno già molto, non foss'altro che per averli sperimentati sulla propria pelle. E allora non parlerò di lavoro che non c'è; né di lavoro che, quando c'è, è precario e sottopagato; né di concorsi a tempo indeterminato che non vengono più banditi.

Proverò, invece, anche sulla scia di alcune considerazioni del presidente Parise, ad orientare il mio intervento verso quegli spiragli di luce che pur appaiono all'orizzonte, rendendo meno cupo il vasto campo di nubi: il processo messo in moto dalla L. 4/2013¹ e dal riconoscimento dell'AIB a norma del D. Lgs. 206/2007 non creerà probabilmente nuovi posti di lavoro, ma servirà a correggere, ci auguriamo, qualcuna delle tante distorsioni del mercato. Il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze professionali potranno fungere da antidoto contro livelli contrattuali inadeguati, o a volte indegni, e aiuteranno a proteggere dalla concorrenza sleale di figure dal curriculum quanto meno bizzarro i bibliotecari "veri", i bibliotecari preparati, primi fra essi quelle cosiddette nuove leve, che spesso però hanno alle spalle anni di studi severi e solide esperienze.

¹ L. 14 gennaio 2013, n. 4, *Disposizioni in materia di professioni non organizzate*, in vigore dal 26/01/2013.

Dato il tempo assegnatomi, darò per acquisito il quadro generale degli avvenimenti degli ultimi mesi e mi soffermerò soltanto su alcuni importanti, e benauguranti dettagli, relativi in specie alle potenzialità della L. 4/2013 e al percorso che le associazioni professionali devono compiere per “tenere il passo”, ottemperando alle prescrizioni della legge.

D’obbligo una premessa: è mia profonda convinzione che la L. 4/2013 non solo segni una svolta “epocale” – scusate l’enfasi – nella normativa sulle professioni in Italia e va, pertanto, salutata con il classico brindisi, ma che, nonostante le associazioni abbiano negli anni passati rivendicato un maggiore protagonismo, sarebbe stato impossibile riuscire a spuntare una legge “migliore” di questa nelle condizioni attuali. Ad esempio, sapevamo che avrebbe avuto del miracoloso ottenere che alle Associazioni si attribuisse la facoltà di rilasciare la cosiddetta “attestazione di competenza”². Il miracolo, puntualmente, non si è avverato, ma almeno è passato un suo surrogato: l’ “attestato di iscrizione”, che, dal modo in cui è incardinato nell’art. 7, tutt’altro che risolversi in un mero atto burocratico, si configura come una specie di bollino blu di cui può fregiarsi il professionista³. E all’attestato di iscrizione va aggiunta – cosa non di poco conto – la possibilità per le associazioni di autorizzare i propri iscritti ad utilizzare il riferimento all’iscrizione come marchio/attestato di qualità dei servizi offerti⁴.

La premessa serve a chiarire che le osservazioni e le perplessità che avanzaio su quelli che ritengo elementi di criticità della legge, vanno lette inquadrando comunque in questo scenario. Dunque: la L. 4/2013 prevede che le associazioni assicurino la “precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce”⁵. Il combinato disposto tra questo comma e il comma 1 lett. c) dell’art. 7 implica, ne deduciamo, l’elaborazione, da parte loro, di specifici *profili professionali*.

2 È stata, questa, una riforma fortemente perorata dal CoLAP e dalle associazioni da esso rappresentate: cfr. *Coordinamento Libere Associazioni Professionali, Attestazione di parte seconda o certificazione di parte terza? Il valore dell’attestato di competenza*, Ciclo di seminari “Una riflessione verso una riforma duale delle professioni”; 2° Seminario, Milano, 22 maggio 2009, [Roma: CoLAP, 2009].

3 L. 4/2013, art. 7, comma 1: “Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione; d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4; e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI”.

4 L. 14 gennaio 2013, n. 4, art. 4, comma 1

5 L. 14 gennaio 2013, n. 4, art. 5, comma 1, lett. b.

Sottolineo – consentitemi un po' di spirito – che mi ritengo danneggiato dal dover intervenire oggi dopo l'Introduzione di Stefano Parise e, soprattutto, a qualche giorno di distanza dalla densa relazione di Rachele Arena e Ilario Ruocco al recente Congresso Nazionale AIB, relazione in cui mi hanno “sottratto” molti argomenti interessanti⁶.

Provo quindi ad affrontare il tema dei *profili professionali* seguendo un approccio diverso dal loro.

Per delineare il contesto in cui va collocato, oggi, un ragionamento sui profili professionali, occorre innanzitutto rimarcare un aspetto spesso trascurato, quanto determinante: che cioè la L. 4/2013 è stata sì “pensata” per fornire una base normativa alle professioni non regolamentate, ma il suo obiettivo principale (e ancor più, l'entroterra da cui nasce tutta la normativa dell'Unione Europea che ne è alla base) consiste nella tutela dell'utente/cliente/consumatore. Questi va tutelato, prevedendo l'adozione di criteri di trasparenza sui requisiti posseduti dal professionista. Lo scopo, in altre parole, è di diffondere la cosiddetta *informazione pertinente* in merito alla prestazione di un professionista, riducendo, di contro, quanto più possibile la cosiddetta *asimmetria informativa*, ovvero il gap oggi determinato dall'assenza di strumenti che consentano al cliente/utente di verificare le credenziali del professionista e la qualità della prestazione erogata, anche in rapporto al costo e alla qualità teoricamente promessa. Una “asimmetria” che, come noto, nel nostro Paese è stata storicamente uno degli aspetti più negativi delle interrelazioni professionali, tra le cause del sorgere e del consolidarsi delle depredate “caste”.

Nel caso dei bibliotecari e degli altri operatori dei beni culturali, la determinazione della qualità delle prestazioni è complicata dal fatto che queste figure hanno come riferimento una filiera di stakeholder, sovente con esigenze diverse: da un lato gli utenti finali, il pubblico; dall'altro uno, o talora più tipologie di utenti intermedi, ad esempio qualora un Ente pubblico appalti in outsourcing un servizio ad una cooperativa.

Il legame tra L. 4/2013 e profili professionali si coglie almeno in due ambiti:

- innanzitutto con il complesso di prescrizioni che afferiscono direttamente alle associazioni, quali le attestazioni che esse possono rilasciare ai propri associati o i requisiti – in specie gli standard qualitativi e di qualificazione professionale – che un professionista deve dimostrare di possedere per essere iscritto ad una Associazione⁷;

⁶ Il riferimento è a: Rachele Arena e Ilario Ruocco (Osservatorio Lavoro e professione AIB), “Lavorare in biblioteca nell'Italia di oggi: una prima ricognizione quantitativa e qualitativa”, relazione tenuta durante il 58° Congresso nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche “Quale lavoro in biblioteca? Riconoscimento professionale e valorizzazione della professione bibliotecaria”, Roma, Università Roma Tre, 28-29 novembre 2013, Terza sessione “Lavorare in biblioteca, fra vecchie storie e nuove sfide” (29 novembre 2013).

⁷ Cfr. L. 14 gennaio 2013, n. 4, artt. 5 e 7.

- ma anche le disposizioni attinenti alla *Normativa tecnica* di pertinenza dell'UNI, dove sono individuati "requisiti, competenze e modalità di esercizio" dell'attività professionale, rimandano, indirettamente, alla definizione di una declaratoria di mansioni, di conoscenze e di competenze, ossia, in buona sostanza, a un "profilo"⁸.

A questo riguardo è evidente come la L. 4/2013 definisca due possibili forme di validazione della professionalità, una relativa alle attestazioni in capo alle associazioni professionali, l'altra fondata sulla certificazione di conformità alla *normativa tecnica* UNI, rilasciata da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, che sono del tutto distinte tra loro e possono essere conseguite tramite due iter a disposizione del professionista, anch'essi completamente autonomi.

Per spiegare la logica, il perché di questo modello, occorre fare un passo indietro e ricordare come nella L. 4/2013 confluiscono due correnti di pensiero, due filosofie di riforma delle professioni, che in questi anni si sono contrapposte in modo a volte anche piuttosto ruvido⁹.

La prima corrente di pensiero, di cui all'inizio la principale portavoce è stata Assoprofessioni (ora CNA Professioni), ma che successivamente ha trovato un forte sponsor nell'UNI, appare maggiormente influenzata dalla tradizione italiana di matrice "pubblicistica" e "ordinistica". Essa infatti ha come nucleo concettuale il "riconoscimento" specifico della professione.

Non solo, ma ritiene fondamentale che la definizione delle caratteristiche professionali (conoscenze, competenze, ecc.) sia di pertinenza di una "normazione di parte terza", e altrettanto la loro verifica, allo scopo di garantire l'assoluta imparzialità. In talune delle prime proposte di legge troviamo ancora indicati, come parte terza, degli Organi ministeriali; invece, nella versione definitiva di questa impostazione, poi approdata alla L. 4/2013, il ruolo di parte terza, è stato definitivamente ricoperto dall'UNI, in quanto Ente nazionale di unificazione. All'interno di questo scenario, naturalmente, le Associazioni finivano sempre per occupare una posizione piuttosto marginale.

Di contro, dalla fine degli anni Novanta, in una visione più vicina a quella della *common law* anglosassone si sono riconosciuti il CoLAP e le associazioni ad esso aderenti, tra cui l'AIB.

Questi hanno puntato ad un sistema, e quindi ad una legislazione, che prevedesse, a monte, il "riconoscimento" delle Associazioni rappresentative delle professioni, piuttosto che delle professioni sottostanti. Si asseriva che nell'epoca dell'economia della conoscenza, contrassegnata dalla velocità dei processi evolutivi, non è possibile cristallizzare ad un momento preciso i requisiti di una data professione, né tanto meno regolamentare in maniera omogenea tutte le profes-

8 Cfr. L. 14 gennaio 2013, n. 4, artt.6 e 9.

9 Per un resoconto su questi aspetti mi sia consentito rimandare a Raffaele De Magistris, *Il riconoscimento delle professioni non regolate e la legge n. 4 del 14 gennaio 2013*, "Aib Studi", 53, n. 3 (settembre-dicembre 2013).

sioni, perché ogni professione ha un'evoluzione diversa dalle altre. Basti riflettere a quanto è accaduto a partire dagli anni Ottanta: alcune professioni restano ancora vitali sul mercato, ma le specifiche attività di cui si compongono sono radicalmente cambiate (quella del bibliotecario è un caso esemplare); alcune si sono diversificate in più professioni specializzate; altre si sono estinte o sono sul viale del tramonto; altre infine sono del tutto nuove e in forte espansione.

L'unico modo per governare un sistema così composito è il "riconoscimento" delle associazioni rappresentative, gli unici soggetti in grado non solo di definire dinamicamente gli ambiti tecnici e scientifici delle rispettive professioni, ma anche di svolgere funzioni di garanzia nei confronti dei clienti/utenti/consumatori.

Ad evitare conflitti di interesse, sarebbe poi spettato a soggetti di certificazione di parte terza, e perciò indipendenti, certificare la qualità dei singoli prodotti, processi o procedure (per esempio, la procedura di attestazione) messi in opera dalle associazioni.

Tale forma di accreditamento – si sosteneva – costituisce il nucleo dei sistemi anglosassoni, dei modelli a regime misto, di tipo ordinistico/associativo, dell'Europa continentale e, in special modo, ripropone il modello costruito dalla Comunità Europea a partire dalle Direttive 89/48 e 92/51 e giunto a compimento con la Direttiva "qualifiche" n. 35 del 2006.

Aggiungo – ed è un aspetto su cui ritornerò – che l'art. 26 del Decreto Legislativo 206/2007¹⁰, in base al quale l'AIB ha ottenuto il riconoscimento, è in buona dose figlio di questa visione e impostazione legislativa.

Questo impianto attribuisce dunque alle associazioni maggiori responsabilità, ma anche un ruolo politico e professionale più rilevante. È importante aver chiaro ciò: il ruolo dell'UNI e le norme tecniche di emanazione dell'Ente, previste dall'art. 6 della L. 4/2013, su cui si basa la qualificazione professionale, rappresentano un passo indietro rispetto alle tesi che abbiamo sostenuto per più di 10 anni e circoscrivono senza dubbio gli spazi e il peso delle associazioni.

Nessun dramma, ovviamente: la politica è il luogo del confronto e dei compromessi. Già è significativo che la L. 4/2013 compia una mediazione tra i due sistemi. O meglio, la tenti, giacché essi restano per molti versi pressoché paralleli e indipendenti l'uno dall'altro.

Sic stantibus rebus, ecco la domanda da un milione di euro: fatto salvo il caso del professionista che semplicemente si autodichiara tale, a norma sempre della L. 4/2013¹¹, senza possedere nessun'altra convalida della propria preparazione, perché un'amministrazione pubblica, poniamo, il Comune o l'Università, o anche una società di servizi privata, che intendano tutelarsi rispetto alla competenza del professionista, dovrebbero rivolgersi a professionisti iscritti ad un'asso-

10 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, *Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.*

11 Cfr. L. 14 gennaio 2013, n. 4, art. 1 commi 3 e 4.

ciazione? Detto altrimenti, perché dovrebbero assumere, anche in outsourcing, bibliotecari che come referenza hanno, esclusivamente o in aggiunta alla certificazione, l'iscrizione ad un'associazione, e sono in possesso della relativa attestazione, quando possono avvalersi (o accontentarsi, se preferiamo) di bibliotecari semplicemente certificati a norma UNI, cosa che di per sé costituisce una garanzia contemplata dalla legge?

La risposta, tagliando con l'accetta, potrebbe essere questa: gli stakeholder si orienteranno verso professionisti "associati" se l'associazione risulterà contemporaneamente rigorosa nei confronti dei soci e affidabile ed autorevole verso l'esterno; se cioè l'iscrizione ad essa assicurerà effettivamente alle amministrazioni e agli altri interlocutori un valore aggiunto, in termini di qualità delle prestazioni e di deontologia professionale.

Da questo punto di vista, ritengo che un'associazione possa offrire tre vantaggi.

Innanzitutto, l'associazione è contraddistinta da procedure di valutazione meno burocratiche, oltretutto da una maggiore conoscenza della specifica professione rispetto ad una società di certificazione, che per sua costituzione adotta metodologie di valutazione più generiche, meno centrate sui contenuti della professione, dovendo certificare tanto il bibliotecario quanto l'amministratore immobiliare.

Il secondo vantaggio può consistere in un'attestazione più dettagliata del tipo di competenze e di curriculum professionali del professionista, perché l'associazione ha il polso della varietà di mansioni richieste all'interno di un'organizzazione complessa qual è ad esempio una biblioteca.

Infine l'associazione, proprio in conseguenza della sua attività di tutela della professione, è caratterizzata da una maggiore aderenza al mercato del lavoro, per cui le figure professionali che essa delinea sono quelle che vengono di fatto richieste negli ambienti lavorativi.

Questi ultimi due punti costituiscono elementi di discriminazione decisivi all'interno di un mercato del lavoro in cui le professioni evolvono rapidissimamente e, soprattutto, si dividono al loro interno sempre in più aree di specializzazione (in una data realtà si può aver bisogno, ad esempio, di un bibliotecario per ragazzi, piuttosto che di un bibliotecario musicale, o dell'esperto di catalogazione del libro antico, ecc.).

Apro una parentesi: naturalmente la prospettiva di osservazione che sto assumendo è quella degli stakeholder, dei committenti per così dire; se invece ci poniamo nell'ottica dei singoli professionisti, non v'è dubbio che questi, al di là dei vantaggi appena elencati, possono trovare altri benefici e incentivi nell'isciversi ad un'associazione, primo fra tutti un'offerta elevata e varia di pacchetti di servizi appositamente predisposti per gli associati, a partire dai corsi o dalle iniziative di aggiornamento, per passare alla letteratura professionale, fino alle attività di consulenza e assistenza in merito ai temi del lavoro (contratti, corrispondenza tra livelli e mansioni, ecc.).

Riprendendo il filo del discorso, sottolineo che le considerazioni svolte prima sono state alla base di alcune scelte compiute dal sottogruppo di lavoro co-

stituito in seno all'OLAVeP, che ha proceduto alla prima redazione dei *profili professionali* AIB¹².

Il sottogruppo ha iniziato a lavorare assai prima dell'emanazione della L. 4/2013¹³, ma fin dall'inizio ha tenuto presenti i progetti di legge in discussione in Parlamento; diventati, ad un certo punto, addirittura sette contemporaneamente; il che lascia capire quanto gli sviluppi futuri fossero difficili da interpretare. Naturalmente molteplici le fonti specifiche sui profili prese in considerazione¹⁴. Nel corso della redazione i documenti sono stati sottoposti alla discussione e all'apporto di tutti i membri OLAVeP. Per la declinazione di alcune specializzazioni funzionali ci si è avvalsi, ovviamente, della collaborazione di competenze specifiche¹⁵. Una volta licenziati da OLAVeP, i *profili* sono stati trasmessi al Comitato Esecutivo Nazionale (CEN) per gli esami e le valutazioni del caso e i passaggi istituzionali agli altri Organi dell'Associazione, come il CNPR (Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali).

Va aggiunto che, mentre OLAVeP era già al lavoro, si è costituito il Gruppo di lavoro UNI GL7, incaricato di elaborare la *Norma UNI* sulla professione del bibliotecario¹⁶, Gruppo UNI cui l'AIB ha dato e sta dando un contributo determinante, grazie alla partecipazione attiva e qualificata del vicepresidente Enrica Manenti. Mentre si tiene il nostro Convegno, la *Norma UNI* è ormai in retta d'arrivo, nella cosiddetta fase di "inchiesta pubblica finale".

Non sto neanche a sottolineare, tanto è evidente, quale incidenza possa avere la *Norma UNI* sulla stessa formulazione dei *profili* AIB. Ed è altrettanto evidente

12 L'apposito sottogruppo per l'elaborazione dei profili è stato composto da Rachele Arena, Nerio Agostini e Raffaele De Magistris.

13 Le prime attività istruttorie risalgono all'autunno del 2011.

14 Qui mi limito a ricordare i "Profili professionali e profili di competenza degli operatori delle biblioteche di enti locali e di interesse locale" della Regione Lombardia (d.g.r. 26 marzo 2004, n. VII/16909), l'"Atto di indirizzo sui contenuti delle professionalità del personale addetto ai servizi bibliotecari" della Regione Liguria (d.g.r. 9 marzo 2012, n. 256), i "Profili professionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali" approvati con accordo Amministrazione OO.SS. del 20.12.2010, la scheda "2.5.4.5.2. Bibliotecari" ISFOL, il volume di Nerio Agostini *Il bibliotecario di Ente locale* (Bibliografica, Milano 2010) e infine l'articolata documentazione inerente all'European Qualifications Framework.

15 Hanno contribuito: Luisa Marquardt, per il profilo del bibliotecario documentalista-scolastico, l'International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres - IAML Italia per il profilo del bibliotecario musicale, l'Associazione Gruppo Italiano dei Documentalisti dell'Industria Farmaceutica e degli Istituti di Ricerca BioMedica (GIDIF-RBM) per il profilo del bibliotecario biomedico e la Commissione Nazionale Aib Biblioteche delle Università e della Ricerca CNUR per il profilo del bibliotecario dei servizi digitali.

16 Nel maggio 2012 la Commissione UNI "Documentazione e Informazione - Qualificazione delle professioni per il trattamento di dati e documenti" ha costituito il GL7, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni professionali, dei rappresentanti sindacali, di esperti del settore. Nella stessa riunione il GL7 ha avviato l'elaborazione di due norme, relative ai bibliotecari e agli archivisti. Al proprio interno l'AIB ha inoltre costituito una Commissione interassociativa col compito di supportare l'attività svolta dalla rappresentanza AIB nel GL7.

quanto siano delicate le decisioni che l'associazione dovrà assumere all'interno di uno scenario in così rapida evoluzione.

Quindi, con la premessa, doverosa, che si tratta di una situazione ancora in fieri, provo a ragguagliarvi e a fare qualche ragionamento sullo "stato dell'arte".

I Profili elaborati da OLAVeP sono in tutto 12, e possono essere così ripartiti:

Il *profilo base*, che possiamo considerare il *core* dell'intera costruzione, è il profilo del *Bibliotecario*.

Quanto agli altri undici, due sono di natura *verticale* (*Direttore di biblioteca e Coordinatore di sistema*) e descrivono figure di carattere manageriale; nove, invece, sono di ordine *orizzontale*, perché afferiscono a specializzazioni di tipo "tecnico", a tipologie di figure che si sono consolidate nella prassi lavorativa quotidiana delle biblioteche.

Quest'ultima categoria comprende i profili del *Bibliotecario catalogatore*, *Bibliotecario di reference*, *Bibliotecario conservatore*, *Bibliotecario dei servizi digitali*, *Bibliotecario dei servizi per bambini e ragazzi*, *Bibliotecario musicale*, *Bibliotecario biomedico*, *Bibliotecario documentalista*, *Bibliotecario documentalista scolastico*.

Anche se mi pare chiarissimo, è opportuno precisare subito che i profili di specializzazione non vanno ad individuare figure di rango più elevato rispetto al profilo del bibliotecario di base, ma descrivono piuttosto dei requisiti di qualificazione specifici, ponendo unicamente l'accento sull'area di attività che un bibliotecario padroneggia meglio, o, ad esser più precisi, nella quale si qualifica più spiccatamente in virtù dell'esperienza lavorativa o per attività di studio e ricerca.

Entrando nel merito, è facile constatare come la prima accusa che si possa muovere a questi profili è di costituire un ibrido concettuale. I primi quattro infatti possono definirsi profili di natura funzionale, legati cioè a specifiche attività, che possono essere svolte in qualsiasi tipo di biblioteca. Gli altri cinque, invece, li possiamo classificare nella categoria dei profili tipologici, perché presenti soltanto in alcune tipologie di biblioteche o afferenti ad alcune particolari tipologie di materiali.

Qualche punto interrogativo possono inoltre generare altre scelte. È legittimo infatti il dubbio sul perché sia stato previsto il bibliotecario biomedico e non il bibliotecario umanista, o ingegnere, o collegato ad un'altra della miriade di discipline esistenti. O ancora possiamo chiederci se avranno senso, anche in un futuro prossimo, alcune specializzazioni, quali quelle del bibliotecario di reference o del digitale, o tutti i bibliotecari dovranno essere, né più né meno, degli specialisti del front office e del digitale?

E infine, alcuni profili, come il bibliotecario documentalista, non costituiscono un'invasione di campo? E se sì, di quale campo? Dell'archivistica, o della documentazione avanzata, visto che fatichiamo a dare contorni netti allo stesso concetto di documento?

Aggiungo, inoltre, che una difficoltà non secondaria è stata quella di doverci districare tra due opposte spinte, presenti anche in seno all'associazione, l'una, diciamo centripeta, che ritiene politicamente pericoloso frazionare la professio-

ne in una molteplicità di profili, l'altra centrifuga, propensa invece a formalizzare in figure professionali specifiche tutte le differenti forme di attività. In questa direzione andava, ad esempio, il documento inviatoci dalla Commissione Nazionale Aib "Biblioteche delle Università e della Ricerca", relativo alle figure del bibliotecario accademico¹⁷ e frutto di una intensa elaborazione critico-analitica, che ha dato luogo, negli ultimi tempi, anche ad importanti appuntamenti pubblici di approfondimento e confronto¹⁸.

Sono questioni sulle quali il gruppo ha discusso a lungo. Alla fine si è deciso di adottare un'impostazione "realistica", quasi nel significato letterale del termine; costruendo, cioè, un sistema di profili che fotografasse la realtà lavorativa oggi esistente, in considerazione del fatto che all'associazione spetta il compito di avere il polso dell'andamento della professione, e che i profili non sono Sacre Scritture, non sono dati una volta per sempre, ma hanno caratteri dinamici, dipendenti come sono dal mondo del lavoro. Si sono pertanto individuati e descritti i profili professionali che oggi "di fatto" si possono rintracciare nelle biblioteche, vuoi perché sollecitati dal mercato del lavoro (il catalogatore, il bibliotecario per ragazzi, ecc.), vuoi perché intorno ad essi si stanno da tempo combattendo aspre battaglie per il riconoscimento (ved. il bibliotecario scolastico), vuoi anche perché rappresentati, e perciò in qualche modo, aggiungerei, "codificati" da associazioni di settore (il bibliotecario biomedico, ecc.).

A volte abbiamo preferito adottare la denominazione internazionale, dell'IFLA, quando volevamo rafforzare i tratti caratteristici di una figura professionale, a maggior ragione se in Italia purtroppo misconosciuta: è il caso, ad esempio, del bibliotecario documentalista scolastico.

D'obbligo una precisazione anche in merito ai due profili verticali di *Direttore di biblioteca* e di *Coordinatore di sistema*. La figura del Coordinatore di sistema è apicale rispetto a quella del Direttore di biblioteca solo quando entrambe sono inserite nello stesso contesto funzionale e amministrativo, ad esempio un sistema bibliotecario d'università. Al di fuori di questa occorrenza, non solo i titoli dei due profili, di per sé, non descrivono alcuna scala di importanza "concettuale" (il Direttore di una Biblioteca nazionale centrale può avere più rilievo del Coordinatore di un piccolo sistema), ma, tra le due figure, può non sussistere alcun rapporto di dipendenza gerarchica, se appartengono, ad esempio, a due amministrazioni diverse, pur stando all'interno dello stesso sistema.

17 Il documento descriveva sette profili specialistici e due sottoprofili per il bibliotecario accademico: 1 - Scholarly Communication Librarian; 1.2 - Repository Manager; 2 - Copyright and licensing librarian; 3 - Semantic Librarian; 4 - Metadata Librarian; 4.1 - Data Librarian; 5 - Electronic Resources (ER) Librarian; 6 - Digital Service Librarian; 7 - Knowledge Manager.

18 Ricordo il Seminario di studio CNUR e AIB Lazio "Oltre la biblioteca e i bibliotecari: professioni necessarie per la biblioteca accademica di ricerca", Roma, Università di Roma Tre, 5 novembre 2012. A partire dagli interventi presentati in occasione di questo Seminario, la sezione "Note e discussioni" di "AIB Studi", 53 n. 1 (gennaio-aprile 2013) offre una riflessione sui profili professionali emergenti nella biblioteca accademica, grazie ai quattro contributi di Sada, Siritto e Gregori, Morando, Minsenti e Gargiulo, preceduti da una nota introduttiva di Maria Cassella.

Questo ad oggi; il seguito sarà influenzato da vari fattori, spesso esterni all'AIB, ed è tutto ancora da verificare e discutere.

Al riguardo non va dimenticato, anzi è importantissimo sottolinearlo, che la predisposizione dei profili professionali può tornare molto utile all'AIB (come a tutte le altre associazioni che hanno le carte in regola per il riconoscimento) anche in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 206 del novembre 2007, che recepisce la Direttiva Europea 2005/36/ sulle qualifiche professionali¹⁹.

Si è trattato di un Decreto, per noi, di rilevanza strategica, perché, grazie all'art. 26, introduce per la prima volta in questo tipo di legislazione, tra i soggetti di riferimento, le associazioni delle professioni non regolamentate, ed individua per loro un preciso processo di riconoscimento, sia pure con finalità parziali, come vedremo tra un attimo, attraverso una formale istruttoria e un Decreto finale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia²⁰.

Ad oggi sono appena 29 le associazioni per le quali è stato emanato il Decreto. Tra esse l'AIB (con firma del 7 gennaio 2013), che resta finora l'unica associazione riconosciuta tra quelle afferenti al comparto dei beni culturali.

Con l'emanazione della L. 4/2013 (al di là degli aspetti positivi di ciascuno dei due provvedimenti) si sono tuttavia create, a mio parere, alcune aree di sovrapposizione legislativa tra questa e l'art. 26 del Decreto 206/2007, per le quali rimando al mio contributo su "AIB Studi" citato in precedenza²¹.

Su una di esse desidero però richiamare la vostra attenzione: la L. 4/2013 prevede, come abbiamo visto, che a definire i caratteri salienti di una professione sia una normativa UNI, mentre il Decreto 206/2007 affida l'elaborazione di proposte di piattaforme comuni, da portare in sede europea, alle autorità competenti (Ministeri e Presidenza del Consiglio); le quali, a questo scopo, consultano preliminarmente i soggetti rappresentativi delle professioni, e tra essi le associazioni delle professioni non regolate²². Ma – viene da chiedersi – elaborare una proposta in materia di piattaforma comune, non implica, di fatto, la necessità di "definire" i requisiti tipici di una professione, anche al di fuori di una norma UNI (qualora questa non sia ancora redatta, ad esempio), se non in alternativa ad essa? Quindi anche mediante un processo di analisi e sistematizzazione che esula dai suoi protocolli?

Se tutto ciò è vero, a prescindere dall'eventuale "invasione di campo" tra i due provvedimenti, mi chiedo se non sia "politicamente" proficuo per l'AIB e le altre as-

19 Ved. nota 10.

20 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, art. 26, comma 4.

21 Ved. Raffaele De Magistris, *Il riconoscimento delle professioni non regolate e la legge n. 4 del 14 gennaio 2013*, cit., in part. il paragrafo *Legge n. 4/2013 e decreto legislativo n. 206/2007*.

22 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, art. 26, comma 1; ma la consultazione dei soggetti di cui sopra, tra cui le associazioni delle professioni non regolate, è prevista anche quando le autorità competenti partecipano all'elaborazione di piattaforme comuni proposte da altri Stati membri: ved. art. 26, comma 2.

sociazioni adoperarsi in un serrato pressing affinché l'art. 26 del decreto 206/2007 non venga, in sordina, "messo in un cassetto e dimenticato", come sembrano far presagire sia la lentezza con cui da tempo vengono firmati i Decreti di riconoscimento, sia il fatto che alla firma non si stia dando alcun seguito concreto.

Prima di concludere, consentitemi solo un accenno ad un tema che meriterebbe ben altro approfondimento: lo studio e la definizione delle aree di lavoro e competenze professionali comuni tra le professioni dei beni culturali.

Quando sono intervenuto a nome dell'AIB, nel dicembre 2010, al XXIX Congresso ANAI, dedicato alla "Professione Archivistica: fra passato e futuro"²³, dove credo si sperimentarono le prime "prove tecniche di MAB"²⁴, ripensando ai rapporti intrattenuti, fino ai primi anni Novanta del secolo scorso, tra istituzioni, professionisti e discipline di studio afferenti ai diversi comparti dei beni culturali, mi venne da parafrasare il titolo del famoso film di Wim Wenders *Così lontani, così vicini*, capovolgendone però il senso: per decenni, e per le più disparate motivazioni, sono state soprattutto enfatizzate le differenze, rimarcate le distanze e le cose che ci dividevano, piuttosto che quelle che ci univano o avvicinavano. Oggi, come sappiamo, molta acqua è passata sotto i ponti e non a caso sono maturati i tempi per il MAB.

Le tecnologie web e l'evoluzione delle procedure hanno scompaginato gli assetti tradizionali, favorendo una dialettica molto più stretta tra le professioni dei beni culturali.

È ormai evidente che la rivoluzione copernicana cui stiamo assistendo induce a concepire nuovi approcci tecnici e forme di cooperazione inedite (direi quasi nuove coordinate mentali), in nome di un rinnovato concetto di "unità" del patrimonio culturale.

Due i fenomeni macroscopici:

- si vanno imponendo un complesso di attività e competenze diciamo "di confine", comuni a tutti i comparti: pensiamo al management, o alla gestione dei siti web (il progetto MINERVA, il CMS MuseoE-Web...²⁵, a fare un

23 Associazione Nazionale Archivistica Italiana, XXIX Congresso "Professione Archivistica: tra passato e futuro", Roma, 3-4 dicembre 2010.

24 Faccio riferimento specialmente alla II Sessione dei lavori, "Una professione in evoluzione: nuovi ruoli e sinergie" e alle relazioni di Letizia Cortini (AAMOD), "L'archivista dell'audiovisivo: una professionalità da definire", di Daniele Jallà (ICOM), "Le professionalità della cultura nei sistemi integrati", di Raffaele De Magistris, "Le professionalità della documentazione".

25 Il progetto MINERVA - Ministerial Network for Valorising Activities in digitisation è stato finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma IST (Tecnologie per la società dell'informazione), Quinto Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (ved.: <http://www.minervaeurope.org/>). MuseoE-Web, kit di progettazione di un sito di qualità, inizialmente progettato per musei medio-piccoli e poi esteso, per funzionalità, a tutti gli istituti culturali, come archivi e biblioteche, è stato realizzato dalla Commissione di studio per la creazione di un prototipo di sito Web culturale pubblico nell'ambito dell'attività del WP5 Italia "Identificazione dei bisogni degli utenti e dei criteri di qualità per un accesso comune" appunto del Progetto Minerva.

esempio concreto), o al marketing e alle attività di promozione, per citare alla rinfusa;

- si modificano radicalmente le procedure di indicizzazione, descrizione, riproduzione (mi riferisco innanzitutto alle versioni digitali), trattamento e recupero dei documenti stessi (dati e metadati, ovviamente, ma anche oggetti tradizionali come le fotografie...), e si mettono in agenda grandi “portali-contenitori di beni culturali”, come CulturalItalia e Europea, per richiamare due realizzazioni pure abbastanza discusse.

Per altri versi non dobbiamo dimenticare come ormai, complice anche (sebbene non unicamente) la crisi, non è inconsueto imbattersi non solo in aziende di servizio attive nell'intero settore dei beni culturali, ma anche in singoli professionisti plurispecializzati, in possesso di una solida preparazione in particolare nelle materie biblioteconomiche e archivistiche, con titoli di studio e curriculari relativi ad entrambi i settori, vuoi perché vi lavorano in modo alterno, vuoi perché prestano servizio in enti, fondazioni, ecc. dove si occupano contestualmente dell'archivio e della biblioteca. Sotto il profilo associativo, più d'uno di tali professionisti è iscritto all'ANAI e all'AIB, e talvolta ricopre incarichi di responsabilità in una o in entrambe le associazioni.

Ma non basta; c'è chi dai libri e i documenti è addirittura transitato ai musei e ai siti d'arte, acquisendo competenze ed esperienze spendibili presso una gamma molto vasta ed eterogenea di istituzioni e, perché no?, di committenti: dal marketing al fund raising e alla progettualità; dalla didattica all'organizzazione di eventi culturali; dalle tecniche di digitalizzazione e metadattazione alla gestione delle risorse digitali.

Mi pare che fenomeni del genere, oltre ad avere un impatto forte sul mondo della formazione, formale e non formale (universitaria, delle associazioni professionali, on the job, ecc.), interroghino profondamente le nostre associazioni, nell'immediato in merito alla loro capacità di progettare analisi, azioni di lobby e politiche unitarie, ma soprattutto su quale vision, quale fisionomia e quali assetti originali vorrà darsi il MAB, se vorrà darseli, dopo questi primi anni di start-up.

Ma questa – direbbe Michael Ende – è un'altra storia, e andrà raccontata un'altra volta.